

cui la modifica è entrata in vigore (21 agosto 2013) per le quali i verbali devono essere ancora notificati ovvero sono già stati notificati o contestati ma non sono ancora decorsi i 5 giorni dalla contestazione o notificazione.

Invero, detta interpretazione non sembra tenere conto di una possibile discriminazione.

Si pensi a due veicoli trovati in sosta irregolare in data 10 luglio 2013. Al conducente del veicolo A presente sul posto la violazione è contestata immediatamente pertanto non potrà effettuare il pagamento in misura ridotta del 30%.

Al conducente del veicolo B, non presente, verrà notificato il verbale il 19 agosto 2013: quest'ultimo ha la possibilità di pagare il 30% in meno entro il 24 agosto 2013. Per quale motivo può ritenersi ragionevole questa disparità di trattamento?

Proponiamo al Ministero dell'Interno di diramare una nuova circolare che, basandosi su un'interpretazione costituzionalmente orientata, precisi che il nuovo beneficio (pagamento del 30% in meno della sanzione entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione) debba essere applicato solo alle violazioni che sono state commesse dopo l'entrata in vigore della novella (21 agosto 2013).

AVVISI O PREAVVISI DI VIOLAZIONE

Non è possibile effettuare il pagamento ridotto del 30% sulla base dell'avviso o preavviso di accertamento poiché la norma è chiara nel disporre che la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Pertanto, in caso di contestazione non immediata si dovrà attendere la notifica del verbale.

In realtà anche il pagamento in misura ridotta (cioè il pagamento del minimo edittale) è previsto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e pertanto non sarebbe possibile effettuare tale pagamento sulla base dell'avviso. Si coglie quindi l'occasione per affrontare, più in generale, il tema dell'avviso o preavviso di accertamento e delle conseguenze che tale atto produce.

Siamo uno dei pochi Paesi al mondo (forse l'unico) che, accanto a una normativa chiara, non perde l'occasione di creare prassi. E queste prassi, oltre che creare incertezze, generano problemi pratici per gli stessi operatori del settore.

Gli Avvisi di violazione NON SONO PREVISTI dal Codice della Strada.

Ricordiamo che con circolare prot. n. M/2413/11 del 17 gennaio 2003 il Ministero dell'Interno ha affermato che il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi non produce effetti nei confronti del destinatario. Le stesse Amministrazioni che se ne servono lo qualificano come "atto di cortesia" non previsto dal Codice della Strada.

Eppure, ciò nonostante, assistiamo alla stranezza – tutta italiana – di un atto inventato sulla base del quale sarebbe possibile estinguere l'obbligazione sanzionatoria.

Circostanza questa, di cui dubitiamo fortemente ritenendo che tale procedura d'introito di somme sia irregolare. A ciò si aggiunga il dubbio sul corretto impiego delle risorse pubbliche connesse all'acquisto, allo stoccaggio, alla distribuzione, alla lavorazione e allo smaltimento di questo documento non previsto dalla legge. Dubbio che sottoporremo alla Procura della Corte dei Conti. Inoltre, per evitare i molteplici moduli (due copie del preavviso più l'originale e la copia del verbale notificato) auspichiamo che l'agente su strada possa prendere nota dei dati necessari direttamente sul verbale che completerà al Comando inserendo il nominativo del proprietario per poi notificarlo via posta.

Nella realtà riscontriamo che tali atti:

- sono nominati diversamente (perfino dal medesimo ente): avviso di accertamento, verbale di accertamento (!), preavviso di accertamento; verbale di contestazione e avviso in un unico atto;
- alcuni non sono nominati;
- hanno colore diverso: rosa, giallo, verde, azzurro, bianco...;
- hanno un formato diverso: A6, A5, della grandezza di uno scontrino ecc...;
- contengono differenti diciture relative alle violazioni;
- contengono codici non comprensibili associati alle singole violazioni;
- taluni non riportano il numero dell'articolo del Codice della Strada che si assume essere stato violato;
- alcuni non prevedono i tempi per il pagamento (Comune di San Vincenzo);
- prevedono diversi tempi di pagamento: 5 giorni, 10 giorni, 15 giorni, 30 giorni; alcuni non indicano neppure un tempo per il pagamento;
- alcuni non indicano né le modalità, né il tempo, né la possibilità di ricorso;
- non indicano mai la possibilità di esperire istanza di annullamento d'ufficio;
- alcuni prevedono che non si possa presentare ricorso;
- altri prevedono che si possa ricorrere entro 5 giorni presso il Comando;
- alcuni prevedono che si possa presentare ricorso al Prefetto contro l'avviso entro 15 giorni presentandosi al Comando che al contempo notifica la violazione direttamente e accetta il ricorso al Prefetto (contro l'avviso);
- altri ancora prevedono che tale atto possa costituire titolo esecutivo;
- molti indicano erroneamente la possibilità del pagamento in misura ridotta, che in realtà l'art. 202 Codice della Strada riserva solo al verbale.
- Il panorama dei preavvisi (o avvisi) confonde il trasgressore italiano. Figurarsi quello straniero.

Se non vogliamo che il detto "paese che vai usanza che trovi" sia pronunciato anche in questo ambito, è arrivato il momento di porre fine alle prassi che contrastano con la ratio del Codice della Strada: unicità e semplicità verso il cittadino/utente della strada.